

**ASST Melegnano e della Martesana**  
**Via Pandina 1, CAP 20070 VIZZOLO PREDABISSI (MI)**  
**C.F./P. IVA 09320650964**

### **Contratto**

**CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI IRRIGAZIONE INTESTINALE OCCORRENTI ALLA ASST MELEGNANO E MARTESANA IN QUALITÀ DI CAPOFILE, ALLA ASST NIGUARDA E ALL'ASST DI LODI PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 48 MESI.**

#### **TRA:**

L'ASST di Melegnano e della Martesana, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, C.F. e P. I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro-tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

l'operatore economico Coloplast S.p.A., Via Trattati Comunitari n. 9, Bologna - P.Iva/C.F. 00691781207/04029180371 di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona di Procuratore Speciale, Sig.ra Elena Stefani, C.F. STFLNE72M43A944F, nata a Bologna il giorno 03 agosto 1972, domiciliata per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta, in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

#### **PREMESSO CHE:**

- A fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente:
  - Capitolato tecnico;
  - Disciplinare di gara e relativi allegati;
  - Progetto tecnico;
  - Offerta economica presentata da COLOPLAST S.p.A. in sede di gara in data 05/12/2022;
  - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. IX/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);

- con deliberazione n. 317 in data 21/04/2023, l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto l'aggiudicazione della procedura di gara aperta aggregata finalizzata alla conclusione di contratti di accordo quadro, aventi ad oggetto la fornitura di sistemi di irrigazione intestinale e il relativo servizio di consegna presso il domicilio del paziente ai sensi degli artt. 35, 54 e 60 del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., e del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., per un periodo di vigenza del contratto di 48 mesi, approvando la relativa graduatoria di seguito riportata, che sarà utilizzata dagli Enti Contraenti per l'affidamento dei successivi appalti specifici, alle condizioni di cui alle offerte economiche di seguito riportate, presentate in sede di procedura da ciascun operatore economico:

1° Coloplast S.p.A

2° Wellspect Srl

- sulla base delle risultanze della procedura, ha disposto di stipulare il contratto di appalto specifico avente ad oggetto la fornitura di sistemi di irrigazione intestinale e il relativo servizio di consegna presso il domicilio del paziente occorrente alla ASST Melegnano e della Martesana, con l'operatore economico Coloplast S.p.A., 1° classificato, per un importo pari a € 462.016,80 I.V.A. 4% esclusa, alle condizioni di cui all'offerta economica in data 05/12/2022.

#### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

##### **1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore s'impegna ad eseguire il contratto avente ad oggetto la fornitura di sistemi di irrigazione intestinale per adulti e pediatrici per un periodo massimo di vigenza del contratto di 48 mesi.

##### **2. CONDIZIONI GENERALI**

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguita nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente. In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto. L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi riportati nella documentazione prodotta in sede di gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico, ed in particolare

secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Capitolato Speciale, "DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI CONNESSI", a cui si fa espresso e integrale rinvio.

### **3. DURATA DEL CONTRATTO**

**3.1** Fatti salvi i casi specificamente di seguito disciplinati di recesso, risoluzione o cessazione anticipata del contratto, il contratto avrà una durata complessiva di 48 mesi, decorrenti dal 21/04/2023 e fino al 20/04/2027;

**3.2** È riconosciuta all'ASST, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà - che l'operatore economico si obbliga ad accettare – di prorogarne la durata per un periodo sino a 12 (dodici) mesi successivi alla data di naturale scadenza del contratto, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali vigenti, o migliorative, senza che l'operatore economico appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'operatore economico appaltatore si obbliga, pertanto, per il sopracitato periodo di proroga, a dare esecuzione a tutte le obbligazioni contrattuali dietro semplice richiesta scritta dell'Ente, manifestata con un preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto.

### **4. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**4.1** Nel rispetto di quanto previsto dall'art.106, commi 1, lett. a) ed e) e 4, D. Lgs. n. 50/2016, il contratto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza per quanto attiene a tipologia e quantità di prestazioni.

**4.2** L'ASST in ragione di modificate o emergenti necessità, potrà integrare/modificare l'oggetto del contratto con riferimento ai richiamati elementi applicando le condizioni economiche risultanti in sede di procedura di gara, entro il limite di incremento o di riduzione del 20% del valore complessivo del contratto calcolato per il periodo di 48 mesi.

### **5. CORRISPETTIVI**

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente i prezzi e gli importi indicati nell'offerta in data 05/12/2022.

L'offerta per il periodo di vigenza del contratto di 48 mesi, pari a € 462.016,80 Iva 4 % esclusa, ricomprende per l'ASST Melegnano e della Martesana così come di seguito:

DESCRIZIONE PRODOTTO RICHiesto	FABBISOGNO presunto 48 MESI ASST MELE- GNANO e MARTESANA	PREZZI UNITARI OFFERTI IVA ESCLUSA
Kit unità accessoria (15catetere + 1 sacca) Tipo Peristeen o equivalente	2.720	191,90 €
Kit unità accessoria con catetere small (15 catetere + 1 sacca) Tipo Pe- risteen o equivalente		

Catetere rettale Tipo Peristeen o equivalente	6.000	10,90 €
Catetere rettale small 1 cm Tipo Peristeen o equivalente		
Set per irrigazione intestinale Tipo Peristeen o equivalente	800	83,90 €
Set per irrigazione intestinale small Tipo Peristeen o equivalente		
Tampone anale Plug Tipo Peristeen o equivalente mm 12 – 37	1.720	2,75 €
Tampone anale Plug Tipo Peristeen o equivalente mm 13 -45		

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente Capitolato Speciale.

Devono ritenersi ricomprese nell'oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che non siano state eventualmente espressamente menzionate e regolamentate all'interno del presente contratto ma che siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto. Nel corso del periodo di vigenza del contratto, l'operatore contraente dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni del presente contratto, in fase di avvio di esecuzione del contratto o in qualsiasi momento della sua vigenza.

## 6. REVISIONE PREZZI

Come sottoscritto dall' Art. 3.3 del Disciplinare di gara, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, ove presenti, oppure in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al dieci per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

## 7. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge Coloplast S.p.A., dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Via Trattati Comunitari 9 – 40127 Bologna (BO), indirizzo PEC: ufficiogare@pec.coloplast.com.

A tale recapito saranno dirette, tramite *e-mail* PEC, il cui uso è espressamente autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le comunicazioni ad esso inerenti.

## **8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Avv. Ugo Bellavia, Direttore della S.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dott.ssa Rosa Dulcetti, Direttore della S.C. Direttore S.C. Protesica, Fragilità e ADI dell'ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **9. REFERENTE DEL CONTRATTO**

Il Referente della Commessa della Coloplast S.p.A. è il Sig. Donato Tunzi, di cui si riporta di seguito il riferimento Pec: ufficiogare@pec.coloplast.com.

## **10. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello qualitativo delle prestazioni erogate ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, i suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento in merito:

- al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate all'interno del presente contratto, della documentazione di gara, dell'offerta tecnica e del contratto sottoscritto tra le parti;
- al raggiungimento degli obiettivi direttamente connessi con lo scopo del contratto di cui all'art. 1 del Capitolato.

## **11. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

Il contraente dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

Il contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente contratto.

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Contratto.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contatto.

Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

## **12. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice degli Appalti, costituisce cauzione definitiva pari ad euro 32.341,18 di importo ridotto del 30% in considerazione del possesso del Rating di Legalità, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata dalla Società Crédit Agricole Italia S.p.A., polizza n. 00000009880152, facente parte integrante del presente atto pur non allegata.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

## **13. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA**

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare ad ASST Melegnano e della Martesana ed a terzi nell'esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori. Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'ASST, a semplice richiesta.

A garanzia di quanto sopra esposto l'Operatore Economico ha prodotto attestati di adeguata polizza assicurativa n. IT00009417LI, rilasciata dalla Società XL Insurance Company SE.

L'ASST Melegnano e della Martesana sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare, in conseguenza di furti.

#### **14. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Ove l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati.

Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto per la necessaria autorizzazione da parte dell'ASST.

## **15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente, riferiti al corrispettivo per la fornitura dei dispositivi di volta in volta ordinati, dato dalla moltiplicazione delle quantità ordinate per i prezzi unitari offerti. L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

L'operatore economico provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto della presente procedura di gara, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

- 1- all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
- 2- all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
- 3- all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato

raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Denominazione Ente:	ASST di Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	2PYF1J
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario del presente Documento Unico del Procedimento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

#### **Reportistica dedicata**

Dovrà essere redatta a cura dell'aggiudicatario reportistica completa ed esaustiva suddivisa per distretti, tipologie di prodotti con descrizione, quantità, costo, CND e Codice repertorio, tipologia di consegna, dati anagrafici assistiti (codice fiscale). La reportistica dovrà pervenire alla S.C. Protesica Fragilità ADI, o altra Struttura espressamente indicata, entro il 5 del mese successivo alla consegna.

#### **16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E NORME T&T**

Per gli adempimenti di competenza e in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) da indicare nei propri flussi finanziari nonché da riportare nelle fatture che verranno emesse è il seguente: 9770412F08.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge

55/1990.

Regione Lombardia ha messo a disposizione il servizio "Trasparenza e Tracciabilità per i Contratti Pubblici" accessibile dal sito web all'indirizzo <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/> per agevolare l'imprenditore, affidante e affidatario del sub-contratto, nella creazione della scheda Trasparenza e tracciabilità, ai fini dell'adempimento delle attività previste dalle "Linee guida per la trasparenza e la tracciabilità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (DGR n. X/2182 del 25/07/2014).

L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto alla compilazione della scheda T&T con riferimento al medesimo e alla filiera dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto (art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 3 Legge 136/2010). La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

## 17. PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente contratto e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, l'ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.

	ELEMENTO	VALORE DELLA PENALE in €	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
1	Per ritardo rispetto al termine previsto per la consegna dei dispositivi	€ 500,00	Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna dei dispositivi
2	Per violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nell'offerta e nel presente Capitolato.	€ 500,00	Per ogni evento accertato
4	Mancato richiamo esplicito e/o mancata trascrizione nel subcontratto della clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	10% del valore del sub-contratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00	Per ogni evento accertato a carico dell'affidante del sub-contratto
5	Ritardo nell'invio della Scheda T&T (Trasparenza e Tracciabilità)	1% del valore del sub contratto fino alla concorrenza del 5% del sub-contratto	Per ogni giorno di ritardo accertato a carico sia dell'affidante che dell'affidatario del sub-contratto
6	Dichiarazione di informazioni non veritiere nella Scheda T&T	Da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del	Per ogni evento accertato a carico sia dell'affidante che

		valore del sub-contratto	dell'affidatario del sub-contratto
--	--	--------------------------	------------------------------------

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati all'operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate. L'ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **18.1 - Clausola risolutiva espressa**

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, l'ASST potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'art. 17, n. 3 penalità della stessa tipologia o n. 5 penalità;
- b) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- c) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- d) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- e) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016;
- f) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;

- g) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- h) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- i) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente;

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

Si applica l'ultimo paragrafo dell'art. che segue.

## **18.2 - Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto**

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente art. e a quanto previsto all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui all'art. 18, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

## **19. RECESSO UNILATERALE**

### **19.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante**

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D. Lgs. n. 50/2016, ovvero

dare continuità allo stesso, con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

### **19.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente**

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D. Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo articolo.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D. Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

### **19.3. Convenzioni centralizzate**

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di forniture/servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso nella fattispecie sopra indicate il corrispettivo dovuto dall'ASST è calcolato nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, art. 109, D. Lgs. 50/2016.

## **20. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ**

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" di ciascuna Azienda. A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale di ciascuna

ASST e sul sito della Regione Lombardia. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

## **21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE**

La Coloplast S.p.A. conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara come di seguito indicato:

CITIBANK IBAN: IT 30 W 03566 01600 000123152018 - N. c/c: 000123152018.

Le persone abilitate ad operare sul predetto conto sono le seguenti:

- Laura Gorzegno, nata a Bologna il 26/09/1974, C.F. GRZLRA74P66A944X;
- Ewa Bartnikiewicz, nata a Szczecin il 15.01.1988, C.F. 88011513405;
- Katarzyna Gorczyca nata a Gryfino il 09.05.1984, C.F. 84050910001;
- Jadczyk Joanna nata a Szczecin, 18.08.1995, C.F. 95081801260;
- Jany Ilona nata a Szczecin, 18.08.1995, C.F. 92042410220;
- Krzymkowska Katarzyna nata a Zabrze, 05.01.1983, C.F. 83010501246;
- Motyl Justyna nata a Kamień Pomorski, 07.02.1989, C.F. 89020713804;
- Sawicka Agnieszka nata a Szczecin, 26.05.1981, C.F. 81052603861;
- Zawadzka Paulina nata a Szczecin, 09.07.1990, C.F. 90070904227;
- Zawierowska Ewa nata a Chełmno, 27.02.1985, C.F. 85022714829.

Ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

## **22. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti dando atto che sono in corso controlli prescritti dalla vigente normativa antimafia, in ordine all'assenza di cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche Amministrazioni.

La Coloplast S.p.A. prende ad ogni effetto atto che, qualora, nel corso della vigenza del contratto, in esito alle predette e future verifiche, effettuate presso la Prefettura, dovessero risultare a suo carico situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica amministrazione, sarà causa di risoluzione immediata del contratto.

## **23. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'operatore economico fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Ente contraente, se dovuta, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n.221, ed all'art. 216, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico provvederà a rimborsare alla Azienda le spese sostenute per la pubblicazione di cui all'art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, come richiamato dall'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del D. Lgs 50/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'ASST provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

## 24. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

## 25. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Contratto ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm ed ii. e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

## 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

Letto, confermato e firmato.

**ASST Melegnano e della Martesana**  
Per Delega del Direttore Generale  
Il Direttore SC Gestione Acquisti  
(Avv. Ugo Bellavia)

**Coloplast S.p.A.**  
Procuratore Speciale  
Sig.ra Elena Stefani

*Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.*

## INDICE

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO .....	2
2.	CONDIZIONI GENERALI .....	2
3.	DURATA DEL CONTRATTO .....	3
4.	MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	3
5.	CORRISPETTIVI .....	3
6.	REVISIONE PREZZI .....	4
7.	DOMICILIO DELL'APPALTATORE .....	4
8.	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	5
9.	REFERENTE DEL CONTRATTO .....	5
10.	SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	5
11.	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE .....	5
12.	CAUZIONE DEFINITIVA .....	6
13.	ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA .....	6
14.	CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO .....	7
15.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	8
16.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E NORME T&T .....	11
17.	PENALITÀ .....	12
18.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	13
18.1	- Clausola risolutiva espressa .....	13
18.2	- Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto .....	14
19.	RECESSO UNILATERALE .....	14
19.1	. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante .....	14
19.2	. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente .....	15
19.3	. Convenzioni centralizzate .....	15
20.	CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ .....	15
21.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE .....	16
22.	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA .....	17
23.	SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE .....	17
24.	CONTROVERSIE .....	18
25.	RINVIO AD ALTRE NORME .....	18
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679 .....	18